



N. R.G. 1790/2016



**TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1790/2016 promossa da:

con il patrocinio dell'
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore

ATTORE/I

contro

con il
patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. TANDOI ADRIANA (TNDDRN82M49L378K)
STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO 390 41100 MODENA; , elettivamente
domiciliato in S.DA NAZ. CANALETTO CENTRO 390 41122 MODENA presso il difensore avv.
BONFATTI SIDO

CONVENUTO/I

Il Giudice Antonella Rimondini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/04/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza ex art. 210 c.p.c. proposta da parte attrice;

rilevato che l'art. 119 TUB prevede che il cliente (o colui che – a qualsiasi titolo – gli succede nell'amministrazione dei suoi beni) ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, entro 90 giorni, "*copla della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*";

tenuto che parte attrice ha richiesto ex art. 210 c.p.c. di ordinare la produzione del contratto di conto corrente, n. 0459344 e delle convenzioni successive, oltre agli estratti di conto corrente e gli scalari;

rilevato che l'istanza non può essere accolta con riguardo al testo negoziale, avendo la convenuta dedotto che il contratto era stato concluso in data 3.5.1991, epoca nella quale non era obbligatoria la forma scritta *ad substantiam*;

considerato che l'attrice ha contestato la data di conclusione del contratto indicata dalla controparte, ma non ha dedotto la data precisa di stipulazione del negozio e, tenuto conto dell'onere della prova posto a suo carico, si deve ritenere che non si possa ordinare l'esibizione di un documento del quale non si conosce l'esistenza effettiva;

rilevato che richiesta ex 210 c.p.c. non può essere accolta neppure nella parte in cui fa riferimento agli estratti conto perchè non considera che l'art. 119 TUB consente al cliente di acquisire dalla banca solo i documenti relativi a singole operazioni contabili riferiti agli ultimi dieci anni del

Pagina 1

Firmato Da: RIMONDINI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 129e38



rapporto, mentre l'istanza ex art. 119 TUB di parte attrice (cfr. doc. n. 2) non contiene alcun riferimento agli estratti conto e, in ogni caso, riguarda anche il periodo ultradecennale;

ritenuto pertanto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale non può essere ordinata l'esibizione di un documento quando la parte può acquisirne copia e produrla in giudizio (cfr. Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475), non possa ordinarsi l'esibizione di contratti bancari;

rilevato che la mancata produzione del contratto e degli estratti conto completi va a scapito dell'attrice, poiché si tratta del soggetto gravato dal relativo onere probatorio, con conseguente inammissibilità della ctu;

P.Q.M.

1. Rigetta le istanze istruttorie di parte attrice;
2. Fissa udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al 20 marzo 2018 ad ore 13.00, con termine per il deposito di note difensive fino al 28 febbraio 2017.

Si comunichi.

Modena, 18/07/2017

Il Giudice
Antonella Rimondini

